CAMERA DEI DEPUTATI N. **2443**-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

presentata alla Presidenza il 29 ottobre 1996

(Relatore: **ALBANESE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDREATTA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, recante disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare

Presentato al Senato della Repubblica il 28 settembre 1996
e trasferito alla Camera dei deputati il 10 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente decreto-legge è stato presentato dal Governo in un primo momento al Senato e, successivamente, ripresentato alla Camera in quanto è stato ritenuto provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1997.

I presupposti di necessità ed urgenza che hanno portato il Governo a proporre l'emanazione del decreto-legge in materia di stato giuridico del personale militare, con riferimento, in particolare, al collocamento in posizione di ausiliaria, si fondano

sulla previsione di un massiccio pensionamento del personale militare, che si profilerebbe alla vigilia dell'approvazione della legge finanziaria 1997 e della delega contenuta nel provvedimento ad essa collegato (A.C. 2372). L'articolo 8, comma 2, del disegno di legge n. 2372 prevede infatti l'emanazione, entro 12 mesi, di un decreto legislativo per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali. Alla lettera *g)* del medesimo comma, si fa esplicito riferimento ad un aggiornamento della normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, con la previsione di una limitazione delle condizioni di accesso e di una riduzione della durata, che dovrà essere allineata ai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per altre categorie del pubblico impiego. Tali princìpi, peraltro, sono indicati anche nel decreto-legge n. 508 del 1996 recante « Disposizioni in materia di pensioni di anzianità e contratti a tempo parziale ».

Occorre ricordare che alla posizione di ausiliaria, come stabilito dalla legge n. 113 del 1954, accedono gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di età previsto per ciascuna arma, ciascun ruolo e ciascun grado. È data altresì facoltà all'ufficiale che, indipendentemente dall'età, abbia completato 25 anni di servizio, di richiedere il transito in ausiliaria.

Tali ufficiali restano a disposizione del Governo e possono essere chiamati a prestare servizi che non siano riservati da disposizioni di legge o di regolamento agli ufficiali in servizio permanente. L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche o assolvere incarichi, retribuiti o meno, presso imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. La durata massima di permanenza in ausiliaria, come previsto dalla legge n. 404 del 1990, è di otto anni, trascorsi i quali l'ufficiale è posto in riserva, con obblighi di servizio solo in caso di guerra, mentre, al raggiungimento del limite di età, è posto in congedo assoluto.

Pertanto, ai sensi delle leggi n. 212 del 1983 e n. 404 del 1990, i sottufficiali delle forze armate cessano dal servizio al 56° anno, per essere collocati in ausiliaria, dove permangono otto anni; successivamente sono posti nella riserva o in congedo assoluto. Anche ai sottufficiali è data facoltà di cessare volontariamente dal servizio dopo 25 anni di servizio effettivo per essere collocati nella posizione di ausiliaria. Analoga disposizione è prevista per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza.

Al personale in ausiliaria compete, oltre al trattamento pensionistico, un'indennità annua pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento pensionistico e la retribuzione relativa al grado e all'anzianità posseduti al momento del collocamento in ausiliaria.

Il decreto-legge in esame, all'articolo 1, comma 1, dispone che, a decorrere dalla sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 1997, il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, possa essere collocato in ausiliaria solo a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito. Al comma 2, si dispone che il personale militare, che abbia già presentato domanda per cessazione volontaria dal servizio, possa revocare la domanda entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il provvedimento ha la finalità principale di consentire che, in attesa dell'attuazione della citata delega di cui all'articolo 8 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1997, non si verifichino massicci esodi del personale militare che ha maturato la massima anzianità contributiva per il passaggio in ausiliaria.

Notevole è la previsione di risparmio collegata al decreto-legge: 320 miliardi di lire, di cui 247 miliardi nello stato di previsione del Ministero della difesa e 73 miliardi in quello del Ministero delle finanze. Il calcolo di contenimento della spesa, secondo le stime del Ministero della difesa, interessa circa 6.820 unità, di cui 770 ufficiali, 3.284 sottufficiali e 2.766 appuntati.

È quindi evidente la necessità di porre un limite, sicuramente temporaneo e ben determinato, ai pensionamenti a domanda degli appartenenti alle Forze armate per

non vanificare il rigoroso sforzo di contenimento della spesa pubblica che il Parlamento si appresta a varare con l'approvazione del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge collegato.

In conclusione, occorre ancora osservare che il decreto-legge appare aderente alle scelte governative e parlamentari, che da tempo hanno individuato nel prolungamento della vita lavorativa lo strumento per il contenimento della spesa pubblica, soprattutto nel settore previdenziale, così come d'altra parte indicato dalla legge di riforma generale del sistema pensionistico (legge n. 335 del 1995); scelte queste che certamente saranno confermate organicamente con i decreti delegati che dovranno riformare il trattamento giuridico del personale militare. Dal dibattito svolto presso la Commissione difesa, è emerso che il presente decreto-legge certamente non è gradito agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate perché non corrisponde alle pur legittime aspettative dei militari che si sono avvalsi, finora, della richiamata normativa sul collocamento nella posizione dell'ausiliaria come compensazione per il minor reddito complessivo percepito nel corso della vita lavorativa rispetto ai pari grado civili con la medesima anzianità.

D'altra parte, la maggioranza della Commissione ha inoltre riconosciuto che tale decreto-legge è stato emanato per fare fronte ad una situazione di emergenza; lo stesso Ministro della difesa, nel suo intervento in Commissione, ha assicurato che il provvedimento ha natura temporanea, in quanto, ai sensi della delega conferita al Governo con l'articolo 8 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1997, sarà presto adottata una nuova ed organica disciplina che attuerà una revisione dei vari livelli di età pensionabile per le Forze armate e garantirà per i militari un percorso di carriera tale da renderlo analogo a quello del personale civile.

Nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, sono stati presentati due emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, entrambi volti ad introdurre una deroga al blocco del collocamento in ausiliaria per quanti abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva, pari a 36 anni per i sottufficiali e a 40 anni per gli ufficiali.

Su entrambi gli emendamenti la Commissione bilancio ha espresso parere contrario; analogo avviso è stato espresso dal relatore e dal Governo, in quanto l'accoglimento di tali emendamenti avrebbe vanificato complessivamente l'obiettivo del decreto-legge consistente in un risparmio di spesa pari a 320 miliardi di lire per il 1997. Gli emendamenti sono stati respinti dalla Commissione, che ha quindi deliberato di conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul decreto-legge nel testo presentato dal Governo.

Argia Valeria ALBANESE, *Relatore*.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sul testo

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1. 1 e 1. 2 in quanto compromettono gli obiettivi di contenimento della spesa e di risparmio del provvedimento e, inoltre, in quanto la copertura dell'emendamento 1. 1 è realizzata a scavalco sul disegno di legge finanziaria, il che è ammissibile soltanto in caso di esame contestuale del medesimo disegno di legge.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

visto l'articolo 8 del disegno di legge « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », collegato alla manovra finanziaria per il 1997, che delega il Governo a riordinare la complessiva disciplina inerente lo stato giuridico e l'avanzamento del personale delle Forze armate in ottemperanza agli obblighi di armonizzazione della materia previdenziale contenuti nella legge n. 335 del 1995;

vista la necessità e l'urgenza di evitare un massiccio ricorso alla richiesta di « collocamento in ausiliaria », nel periodo precedente la decorrenza degli effetti del decreto legislativo di cui all'articolo 8 sopra citato, da parte di coloro che abbiano già maturato le condizioni richieste dalle leggi l° aprile 1954, n. 113, e 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni di cui alla legge 27 dicembre 1990, n. 404,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, recante disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare.	**Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, recante disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, recante disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare.	*Identico.*

Decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 228 del 28 settembre 1996.*

Disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di stato giuridico del personale militare, con riferimento al collocamento in ausiliaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa;

E M A N A

il seguente decreto-legge

ARTICOLO 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.

2. Il personale militare che abbia già presentato domanda di cessazione dal servizio può produrre istanza di revoca entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

ANDREATTA, *Ministro della difesa.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

DDL13-2443A
Lire 500